

# Imposta sostitutiva sui mutui - L'Assonime conferma l'esclusione dell'aumento per le imprese edili

---

23 Agosto 2003

L'**aumento** dell'imposta sostitutiva, dallo 0,25% al 2%, sui finanziamenti a medio-lungo termine, in vigore dal 1° agosto 2004, **non si applica ai finanziamenti erogati alle imprese**, ivi **compresi quelli stipulati dalle imprese del settore delle costruzioni** per l'acquisto o la costruzione di abitazioni destinate alla vendita.

**Anche l'Assonime concorda con quanto espresso dall'ANCE** circa il senso da attribuire alla norma di interpretazione autentica (fornita dall'art.2 del **decreto legge 3 agosto 2004, n.220**), relativa alla disposizione di aumento dell'imposta sostitutiva sui mutui (art.1-bis comma 6, della legge 191/2004), per cui l'aggravio è applicabile solo per il finanziamento delle operazioni che riguardano l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della casa diversa dalla "prima", effettuate da persone fisiche non esercenti attività commerciali ([cfr. Imposta sostitutiva sui mutui - Esclusione dell'aumento per le imprese edili del 2 agosto 2004](#) e [Conversione in legge del D.L. 168/2004 - Aumento imposta sui mutui/Coefficienti catastali del 2 agosto 2004](#)).

In particolare, l'Assonime con la Circolare n. 38 del 6 agosto 2004 precisa che la ratio della disposizione «*dovrebbe portare a ritenere che l'aumento operi nei casi in cui possa riconoscersi, per la natura del beneficiario, la possibilità di una valutazione sulla qualificazione del bene acquistato come seconda casa. Naturalmente dall'aggravio dovrebbero escludersi i finanziamenti effettuati nei confronti di imprese costruttrici o che abbiano per oggetto principale o esclusivo dell'attività propria l'acquisto per la rivendita di beni immobili: in caso contrario si configurerebbe, infatti, un aggravio di imposta su un intero settore di attività economica, cosa che certamente non era nelle finalità della norma*».

L'Assonime, tuttavia, tenuto conto del tenore letterale della disposizione interpretativa di cui all'art.2 del **decreto legge 3 agosto 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.195 del 20 agosto 2004 ed in vigore da tale data**, precisa che la disposizione non assicura un'interpretazione certa in tal senso e che è, pertanto, auspicabile che in sede di conversione in legge del provvedimento si pervenga ad una precisazione in tal senso.

[4672-decreto legge 3 agosto 2004, n.220.pdf](#)[Apri](#)